



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0007916-07/04/2015
Cl. 06.01.00/514.1

Alla Direzione generale Belle arti e paesaggio

E, p.c.

Al Segretariato generale

LORO SEDI

OGGETTO: Raderi del Castello di Arnad – artt. 55 e 59 del d.lgs. 42 del 2004

Si riscontra la nota del 12 febbraio 2015, prot. n. 3344 con la quale codesta Direzione generale chiede il parere di questo Ufficio circa la possibilità di concentrare in un unico procedimento sia l'autorizzazione all'alienazione del bene culturale che l'esercizio del diritto di prelazione.

La suddetta richiesta è derivata dalla nota della regione autonoma della Valle d'Aosta che ha rivolto al Ministero istanza di autorizzazione alla vendita del Castello di Arnad, di sua proprietà, ai sensi dell'art. 55 del Codice di settore, immobile dichiarato di interesse culturale secondo le leggi vigenti nella regione. Con la medesima nota, l'ente territoriale ha chiesto all'Amministrazione statale di esprimere contestualmente all'autorizzazione anche la volontà o meno di esercitare l'esercizio facoltativo della prelazione, evitando in tal modo di sottoporre il rogito di alienazione alla condizione sospensiva di cui all'art. 61 del Codice medesimo, considerato che prima della formale adozione dell'atto di autorizzazione all'alienazione da parte dell'Assessorato Istruzione e Cultura: *“il Soprintendente ha sentito gli enti territoriali competenti e acquisito il loro nulla osta alle cessione del bene e la relativa intenzione di non voler esercitare il diritto di prelazione. Pertanto il rogito di alienazione non sarà sottoposto a sospensiva ma immediatamente esecutivo senza ricorrere all'atto di avveramento.”*

A giudizio di codesta direzione generale, l'accoglimento dell'iter procedimentale proposto dalla Regione Valle d'Aosta sembra non essere in linea con le previsioni del Codice che, nelle fattispecie delineate dagli artt. 55 e 59, individua due distinti procedimenti,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

cronologicamente separati. Codesta direzione ritiene, inoltre, che una generalizzata applicazione della procedura proposta comporterebbe, se generalmente attuata, che l'ente territoriale che non esercita il diritto di prelazione all'atto dell'autorizzazione all'alienazione non potrà farlo neanche in un successivo momento, alla luce di una sopraggiunta necessità di valutare diversamente l'interesse pubblico.

A parere di questo Ufficio la risposta al quesito posto dalla Regione Valle d'Aosta può essere affermativa, ancorché nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.

L'art. 55 del codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, al comma 1, che: *"I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero"*. I successivi commi indicano analiticamente quale sia la documentazione da porre a corredo della richiesta autorizzazione e specificano come la stessa debba indicare la destinazione d'uso, in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire, le misure in grado di assicurare la conservazione del bene, gli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione, ivi compresi le modalità e i tempi previsti per il loro conseguimento, nonché le modalità di fruizione pubblica del bene. Il provvedimento di autorizzazione detta, poi, prescrizioni in ordine alle misure di tutela e le condizioni idonee a garantire la fruibilità pubblica del bene.

Premesso quanto sopra, appare sostenibile, per un principio logico prima ancora che giuridico, che lo Stato, nel rilasciare l'autorizzazione ex art. 55 del richiamato codice di settore, integrata con gli elementi di valutazione sopra indicati, tutti destinati ad assicurare la valorizzazione e la fruizione del bene oggetto di trasferimento e, quindi, tali da giustificare l'adozione del provvedimento autorizzatorio, abbia già in quella sede manifestato il proprio disinteresse all'acquisizione del bene al demanio culturale, avendo ritenuto il trasferimento autorizzato conforme alle esigenze di tutela e di valorizzazione del bene.

Una diversa conclusione condurrebbe a risultati contraddittori, poiché l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, successivo all'autorizzazione, potrebbe configurare profili di eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e sarebbe incoerente e non rispettoso dei principi generali che impongono correttezza e buona fede oggettiva nel compimento dei negozi giuridici, nel rispetto dell'affidamento ingenerato nei soggetti interessati (con l'unica eccezione per il caso in cui sia intercorso un considerevole lasso di tempo tra l'autorizzazione all'alienazione e l'atto negoziale di trasferimento, ipotesi, questa, che potrebbe giustificare una riconsiderazione all'attualità dell'interesse pubblico all'acquisizione del bene soggetto a vincolo).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Eposta la suddetta ricostruzione applicativa degli articoli 55 e ss. del codice, resta, tuttavia, aperto il problema dell'impossibilità per lo Stato di impegnare, con l'autorizzazione all'alienazione, anche la volontà degli altri enti territoriali, cui pure la norma codicistica riserva, in caso di rinuncia dello Stato, il diritto di prelazione. L'art. 62 del Codice di settore prevede, infatti, che il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione, provveda a darne comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali, nel cui ambito si trova il bene, i quali, nel termine di venti giorni, formulano al Ministero una proposta di prelazione, indicando, oltre alla necessaria copertura finanziaria, anche le specifiche finalità di valorizzazione culturale. La disposizione richiamata stabilisce, pertanto, la necessità che lo Stato ponga gli altri enti territoriali nella condizione di valutare l'interesse all'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

In linea generale e secondo canoni di buona amministrazione programmata e razionale, la sede fisiologica di siffatti trasferimenti infrademaniali (o nell'ambito delle pubbliche amministrazioni) dovrebbe essere quella degli accordi di cui all'art. 15 della legge generale sull'azione amministrativa n. 241 del 1990, o quella degli accordi di programma di cui dall'art. 34 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000 e, più in generale, degli strumenti di amministrazione programmata e negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nondimeno, la formulazione del codice di settore, che riserva agli altri enti territoriali la facoltà di prelazione e non circoscrive espressamente l'ambito di applicabilità della prelazione ai soli trasferimenti di beni di privati non recando un'espressa esclusione della prelazione tra enti pubblici su beni pubblici, rende non del tutto risolvibile, sul piano interpretativo e in linea generale, il quesito sollevato. Nel caso specifico, non intendendo dunque voler pervenire all'affermazione di una possibile applicazione generalmente unificata dei procedimenti ex artt. 55 e 59 e seguenti del Codice, tale elemento problematico appare superabile sulla scorta della considerazione che il Comune di Arnad ha già manifestato l'intenzione di non voler esercitare il diritto di prelazione e se il trasferimento dell'immobile ha luogo in un termine entro il quale non possono essere mutate le condizioni che hanno determinato la rinuncia all'acquisto da parte dell'ente territoriale, principi di semplificazione e di interpretazione della legge in termini che ne assicurino effettività, efficacia e conseguimento degli obiettivi di fruizione pubblica e di valorizzazione del complesso monumentale, ferme restando le preminent esigenze della tutela assicurate in sede di verifica dell'interesse culturale e di autorizzazione all'alienazione, suggeriscono di ritenere ammissibile che tale rogito di alienazione non venga sottoposto a condizione sospensiva, ma sia immediatamente esecutivo.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Il provvedimento di autorizzazione della Regione Valle d'Aosta correttamente prevede che ogni successivo atto di alienazione del medesimo immobile deve essere denunciato nei modi e nei termini previsti dall'art. 59 del Codice e che ogni successivo rogito sarà soggetto ad azione sospensiva in relazione alla prelazione facoltativa degli enti territorialmente competenti.

Il Capo dell'Ufficio